SUI CONFLITTI DI GIURISDIZIONE FRA MAGISTRATURE SUPREME DIVERSE, FRA TRIBUNALI DIPENDENTI DA DIVERSE MAGISTRATURE SUPREME, E FRA TRIBUNALI ORDINARI E TRIBUNALI MILITARI E MARITTIMI

Art. 2

La Magistratura chiamata con Decreto Reale a decidere, pronunciera' sentenza in seduta plenaria od a sezioni riunite quando il conflitto a risolversi sia sorto fra due Magistrature supreme, o fra una di esse e qualche Magistratura sottoposta ad altra Magistratura suprema.

Versione in vigore dal 10 gennaio 1863, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Sui conflitti di giurisdizione fra Magistrature supreme diverse, fra Tribunali dipendenti da diverse Magistrature supreme, e fra Tribunali ordinari e Tribunali militari e marittimi
Estremi	Legge 21 dicembre 1862, n. 1014
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 dicembre 1862

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/sui-conflitti-di-giurisdizione-fra-magistrature-supreme-diverse-fra/art-2/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it